

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
SEZIONE controversie di LAVORO e PREVIDENZA
Il Collegio

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanni Cannella	Presidente
Dott. Giovanna Ciardi	Consigliere
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.

all'udienza del 09/04/2019
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **3782/2016**:

tra

██████████ S.R.L. in Liquidazione parte domiciliata in Indirizzo Telematico rappresentata dall'avv. ABATI MANLIO e avv. ANNUNZIATA CRISTIANO (NNNCST71C29H501W) Indirizzo Telematico;

Parte appellante

contro

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA parte domiciliata in VIA NIZZA 35 00100 ROMA rappresentata dall'avv. LETO LOREDANA e avv. SULAS GAVINA MARIA (SLSGNM51B43F975O) VIA NIZZA 35 00198 ROMA;

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1948-2016 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, in data 1 marzo 2016

Conclusioni: come da scritti difensivi in atui.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'1.9.2016 la ██████████ srl in Liquidazione proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso avverso il decreto ingiuntivo di euro 109.145,00 emesso in favore dell'**INPGI** per il pagamento di contributi previdenziali relativi alle posizioni dei dipendenti ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████



L'Istituto appellato si costituiva in giudizio con comparsa del 6.4.2018 al solo fine di eccepire la nullità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 435 comma 3 c.p.c. (*inosservanza del termine a comparire*), avendo l'appellante provveduto a notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza del 6.3.2018, poi rinviata di ufficio al 17.4.2018, solo in data 2.3.2018, dunque senza il rispetto dei 25 giorni previsti dalla norma, da calcolarsi con riferimento alla data della prima udienza fissata dalla Corte e non di quella del successivo rinvio.

Nelle more di un ulteriore rinvio di ufficio l'INPGI depositava una seconda comparsa di costituzione in data 20.12.2018 per l'udienza dell'8.1.2019, in cui reiterava l'eccezione già proposta, lamentava la mancata notificazione dei decreti di rinvio da parte della società e svolgeva anche difese nel merito.

All'udienza del 9.4.2019 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sotto i profili dedotti dall'Istituto, per l'assorbente rilievo secondo cui l'inosservanza del termine a comparire è sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato.

Così la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto: *Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell'appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dell'intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa* (Cass. sez. L Sent. n. 9735 del 19/04/2018).

Ed anche: *“Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.* “(Cass. Sez. . 6 - L, Ord. n. 22166 del 12/09/2018).

Nel caso di specie l'INPGI si è costituito una prima volta per eccepire l'improcedibilità della domanda, e poi il 20.12.2018, difendendosi pienamente anche nel merito, a seguito del secondo rinvio di ufficio al 8.1.2019.



Il decreto di rinvio del 13.4.2018 per l'udienza dell'8.1.2019 è stato regolarmente comunicato dalla Cancelleria, non essendovi peraltro onere di notifica da parte dell'appellante.

Trova infatti applicazione l'art. 168 bis 5 comma c.p.c., il quale, disponendo circa il differimento di ufficio dell'udienza, prevede che sia la Cancelleria (e non la parte, come sostenuto dall'appellato, ndr.) ad inviare apposita comunicazione alle parti costituite, cosa effettivamente avvenuta.

Nel merito.

Il Tribunale, dopo articolata istruttoria orale ed acquisizione dei verbali di udienza relativi a diverse cause con analogo oggetto e tra le stesse parti, ha ritenuto che i lavoratori [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] le cui posizioni furono esaminate nel presente verbale di accertamento, svolgessero attività di tipo giornalistico e di natura subordinata, a fronte della qualificazione dei rapporti come di collaborazione autonoma, regolati da contratti a progetto ex artt. 61 e ss D. Lgs. 276/03,

In particolare il Tribunale ha ritenuto che la natura giornalistica dell'attività svolta da [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] non fosse stata specificamente e tempestivamente contestata e che l'istruttoria aveva pienamente confermato i canoni della subordinazione grazie alle testimonianze rese degli stessi tre lavoratori, che confermavano le dichiarazioni rese in sede ispettiva (delle quali veniva data loro lettura) e grazie alla testimonianza del loro coordinatore [REDAZIONE] con richiamo a quanto emerso nei verbali delle cause n. 13345-15, 16747-15 e 10835-15 (v. verbale di udienza dell'1.2.2015).

Dal materiale istruttorio appena indicato emergeva che i primi tre lavoratori avevano svolto attività di tipo giornalistico, consistente nella elaborazione dei pezzi, comprensivi di titolo, sottotitolo e foto di accompagnamento e garantivano la presenza in redazione per 5 giorni alla settimana, compresi i fine settimana e i festivi, per 8 ore al giorno e nell'ambito di turni a rotazione, predisposti dal Responsabile di testata ([REDAZIONE] prima e [REDAZIONE] poi) e finalizzati ad assicurare la copertura dalle 8,00 alle 24,00 di ogni giorno.

Predisponavano più pezzi al giorno e in ogni caso coprivano tutti gli eventi sportivi che si verificavano nel turno di competenza. Disponevano di una postazione fissa presso la redazione sportiva. [REDAZIONE] e [REDAZIONE] continuarono a svolgere la stessa attività anche dopo la loro formale assunzione.

Il teste [REDAZIONE] confermava che la redazione sportiva era aperta dalle 8,00 alle 24,00, che i collaboratori erano organizzati su turni preordinati, funzionali a coprire le esigenze informative della redazione sportiva, e che dovevano garantire la presenza di otto ore, anche se in caso di esigenze particolari del singolo, ci si poteva accordare



su una diversa articolazione dei turni.

I motivi di appello della [REDACTED] sono così riassumibili:

-Omessa pronuncia sulla inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Il motivo non è fondato.

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, ove il fondamento della pretesa va valutata alla stregua delle regole sulla prova e non della idoneità all'emissione del decreto monitorio.

Inoltre i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e quanto alle altre circostanze, le dichiarazioni raccolte rilevano a fini probatori se e in quanto confermate dai soggetti che le hanno rese, cosa che è avvenuta nella specie (v. Cass. 10427/14 e 1913 del 3.2.2015).

-Omessa pronuncia sulle censure di nullità/illegittimità dello stesso verbale ispettivo, privo di rilievi e di motivazione.

La doglianza non è condivisibile, poichè il verbale risulta adeguatamente motivato, per quanto si richieda ad un atto amministrativo, e consente di comprendere in modo chiaro quali sono le ragioni della pretesa contributiva.

-Difetto di allegazione e prova da parte dell'Inpgi delle circostanze poi emerse dall'istruttoria e poste a fondamento della pronuncia, in primo luogo della natura giornalistica dell'attività svolta dai tre collaboratori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], era l'Inpgi, attore in senso sostanziale, a dover allegare la natura giornalistica dell'attività svolta dai tre collaboratori per poter ascriverne alla [REDACTED] la mancata contestazione; comunque la natura giornalistica non emergeva dalle testimonianze e nemmeno dal predetto verbale.

Il motivo è infondato.

E' vero che è l'attore in senso sostanziale a dover fornire prova della pretesa azionata: ma in questo caso l'Inpgi ha specificamente allegato, nel ricorso per ingiunzione, che i tre lavoratori in esame erano giornalisti, con qualifica di pubblicisti, rilevandosi ciò anche dal verbale ispettivo allegato al medesimo ricorso monitorio.

Era dunque la società opponente, a fronte di tali allegazioni, a dover contestare lo



svolgimento della dedotta attività giornalistica, mentre nell'atto di opposizione la [REDAZIONE] contesta soltanto la natura subordinata del rapporto.

Pertanto la sentenza, sul punto, resiste al gravame.

- In ogni caso l'appellante lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie in ordine al contenuto giornalistico dell'attività svolta e alla sussistenza del vincolo di subordinazione: in particolare le testimonianze dei tre collaboratori erano prive di efficacia probatoria, era stato omesso l'esame del teste [REDAZIONE] e travisata la deposizione del [REDAZIONE]

I rilievi non hanno fondamento.

Si è già detto della mancata contestazione dell'attività giornalistica, già rilevata dal primo giudice.

Quanto alla subordinazione, le risultanze istruttorie, emerse anche dai verbali di altre cause e dalla conferma delle dichiarazioni rese avanti agli ispettori da [REDAZIONE] e P [REDAZIONE], danno conto della natura subordinata del rapporto intercorso con la [REDAZIONE], evidenziando le circostanze già enucleate dal primo giudice in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, sopra richiamate.

I lavoratori che hanno confermato quanto riferito in sede ispettiva hanno piena capacità di testimoniare, non ravvisandosi quel concreto ed attuale interesse all'esito del giudizio, che contraddistingue la incapacità di cui all'art. 246 c.p.c..

Trattasi in primo luogo di dichiarazioni rese agli ispettori da soggetti terzi rispetto all'attività di indagine, e comunque idonee a formare il convincimento del giudice ove gli stessi dichiaranti confermino le loro dichiarazioni nel contraddittorio delle parti e sotto il controllo giudiziale.

Quanto alla mancata considerazione del teste [REDAZIONE] [REDAZIONE] che ha reso effettivamente dichiarazioni divergenti dal resto dei testimoni sul punto dell'autonomia della prestazione, soprattutto smentendo l'esistenza di una redazione in senso proprio, deve dirsi in primo luogo che il teste riveste un ruolo sostanzialmente molto "vicino" alla società appellante, avendole ceduto un ramo della sua azienda [REDAZIONE] e in tal senso va valutata la sua deposizione; in secondo luogo lo stesso [REDAZIONE] pur escludendo di avere fornito mai indicazioni ai collaboratori, conferma, di fatto, l'articolazione del loro lavoro in turni e l'obbligo di presenza, giacchè, sulla relativa contestazione del difensore avversario, si limita a replicare che "non esiste alcun documento aziendale" che confermi le dichiarazioni degli altri testi, laddove ciò che rileva ai fini della natura subordinata del rapporto è il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa e non una "consacrazione" documentale delle sue modalità di svolgimento.



Infondata è anche la censura relativa al travisamento della deposizione [REDAZIONE] (coordinatore dell'attività della redazione sportiva, avvicendatosi con [REDAZIONE] a [REDAZIONE] il quale, pur avendo riferito di circostanze quali la mancanza di un piano ferie, la mancata indicazione dei pezzi da realizzare, commissionati invece dai vari clienti della [REDAZIONE] (quali [REDAZIONE]), è infine costretto ad ammettere che “la redazione è aperta dalle 8,00 alle 24,00” e che “ci sono varie fasce orarie che sono coperte dai collaboratori”, in tono con tutte le altre deposizioni del personale. Del resto, se pure i servizi da realizzare erano individuati dal cliente, era pur sempre la [REDAZIONE] che ne veicolava la stesura ai collaboratori, secondo una propria organizzazione interna, non risultando un rapporto diretto tra i collaboratori della [REDAZIONE] e i suoi committenti.

- Omessa considerazione della mancata iscrizione di [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE] all'albo dei giornalisti professionisti.

Il motivo è infondato.

Non era infatti necessaria l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti essendo gli stessi “pubblicisti”, come tali equiparati ai giornalisti, differenziandosene solo per avere facoltà, a differenza dei professionisti, di svolgere altri lavori. E' documentale riscontrato che [REDAZIONE] e [REDAZIONE] erano iscritti all'albo dei pubblicisti e la [REDAZIONE] all'albo dei Praticanti.

- in subordine, non ricorrono in capo ai predetti tre giornalisti i requisiti del collaboratore fisso ex art. 2 CNLG stante la mancanza di continuità nell'espletamento della prestazione.

La censura non può essere condivisa, dal momento che l'Inpgi non ha mai rivendicato il loro inquadramento come collaboratori fissi, ma ne ha calcolato i contributi con la qualifica di redattore ([REDAZIONE] redattore ordinario, [REDAZIONE] redattore con meno di 30 mesi e [REDAZIONE] come praticante con più di 12 mesi, v. verbale).

- Omessa pronuncia sulle eccezioni di infondatezza della pretesa di mancato pagamento contributivo rispetto ad alcuni asseriti giornalisti periodo marzo 2010-giugno 2012- , non minimamente individuati. Omessa pronuncia sulla posizione del [REDAZIONE]

Anche tali rilievi sono infondati.

Premesso che effettivamente la società aveva sollevato queste eccezioni, sulle quali non è intervenuta alcuna pronuncia, va osservato quanto segue.

Con il ricorso monitorio era stato richiesto (anche) il pagamento delle contribuzioni non versate a fronte delle denunce contributive, in relazione a giornalisti diversi da



quelli finora considerati.

Gli ispettori hanno preso a base la retribuzione imponibile risultante dai fogli paga e dai LUL e riportate nelle denunce, ed hanno calcolato i contributi dovuti.

Lamenta la [REDACTED] che non sarebbero indicati, o comunque individuabili, i lavoratori asseritamente giornalisti, e, nel caso in cui tali giornalisti fossero quelli indicati nel verbale, diversi dai predetti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ne contestava lo svolgimento di attività di tipo giornalistico.

Il motivo è infondato in quanto il verbale allegato al ricorso monitorio fa espresso riferimento al monte dei contributi non versati a fronte delle denunce, e li collega ai nominativi dei giornalisti per cui si è verificata tale omissione contributiva.

Il ricorso per decreto ingiuntivo non riporta i singoli nominativi, ma questi sono identificabili facendo riferimento al verbale prodotto con il ricorso, che rende chiaro quali siano le posizioni considerate. Non occorre quindi indicare i nominativi anche nel corpo del ricorso monitorio.

Ciò a differenza dei predetti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] i quali, con riferimento al diverso profilo della natura del rapporto, dovevano essere specificamente indicati per nome, atteso che l'Inpgi non si determinò ad agire in via monitoria per tutte le posizioni in ordine alle quali gli ispettori rilevarono una discrasia tra la forma contrattuale adottata (autonoma) e l'effettiva modalità della prestazione (subordinata).

Quanto alla posizione del [REDACTED] su cui parimenti il primo giudice non si è pronunciato, gli ispettori avevano rilevato lo svolgimento della medesima attività (giornalistica) anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato, laddove la società aveva continuato a versare i contributi nella misura prevista per i lavoratori a termine, esponendosi all'azione di recupero delle differenze.

Osserva la Corte che sul punto la società, a fronte dei documenti che comprovano il passaggio da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato e della continuazione del pagamento dei contributi alla gestione sostitutiva dell'AGO, e tenuto conto del raffronto con le denunce contributive, ha svolto un motivo di opposizione del tutto generico, in cui si è limitata a rilevare la pretestuosità delle richieste.

L'appellante censura infine il *quantum della pretesa contributiva* riportandosi alle contestazioni dei parametri e dei criteri di liquidazione utilizzati nei conteggi, mosse nell'atto di opposizione e già in allora del tutto generiche.

Sulla base di quanto fin qui esposto l'appello va rigettato.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.800,00 oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cap.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 09/04/2019

Il Consigliere estensore
dott. Maria Pia Di Stefano

Il Presidente
dott. Giovanni Cannella

